



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 77 del 29/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI A VALERE DAL 1° GENNAIO 2023, SECONDO I CANONI DI CUI ALLA L. 147/2013 ED ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF.

L'anno **2022**, il giorno **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **11:30**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Rag. Raffaele Russo**, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TITO GIUSEPPE		SI	SOLDATINI CORRADO		SI
AIELLO ANGELA	SI		MORMILE RAFFAELE		SI
CACACE PASQUALE	SI		RUSSO ANTONINO	SI	
STARITA MASSIMO	SI		MICCIO FRANCESCO	SI	
PORZIO ROBERTO	SI		CAFIERO TOBIA	SI	
RUSSO RAFFAELE	SI		LUSCIANO DOMENICO		SI
BALZANO BIANCAMARIA	SI				

Presenti: 9 Assenti: 4

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.sa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI A VALERE DAL 1° GENNAIO 2023, SECONDO I CANONI DI CUI ALLA L. 147/2013 ED ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF.

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui al punto 7 all'ordine del giorno ad oggetto: "Approvazione Regolamento Tari a valere Dal 1 Gennaio 2023 Secondo I Canoni Di Cui Alla L.147/2013 Ed Alla Deliberazione Arera 15/2022/R/Rif.", dando lettura del dispositivo della proposta chiedendo se ci sono interventi in merito;

Prende la parola il consigliere dott. Francesco Miccio, presidente della Commissione bilancio, il quale, preliminarmente ringraziando l'ufficio ragioneria per l'impegno profuso, rappresenta trattarsi di un regolamento a valere dal 01/01/2023, che, quindi, subentra al precedente regolamento Tari che resta in vigore sino al 31/12/2022, previsione che si rende necessaria al fine di ottemperare ai dettami imposti dalla Autorità di regolazione per l'energia reti ed ambiente (Arera) con particolare riferimento alla deliberazione 15/2022/R/Rif ed alle deliberazioni nn. 443/2019/R/Rif 444/2019/R/Rif

Con tali atti l'Autorità fissa, per il gestore della tariffa e rapporti con gli utenti e per il gestore del servizio raccolta e trasporto rifiuti, una serie di obblighi che si concretizzano, nella fase di controllo in:

standard di qualità

obblighi di servizio

e che devono confluire nella Carta della qualità del servizio rifiuti e nel regolamento comunale Tari. Pone all'attenzione del Consiglio, pertanto, tutti i punti in cui il nuovo Regolamento comunale Tari, ha recepito quanto deliberato da Arera,

richieste di attivazione

richieste di variazione

richieste di cessazione dal servizio,

reclami e richieste scritte,

periodicità di riscossione,

termini e modalità di pagamento,

obblighi di registrazione e comunicazione.

Ulteriormente, evidenzia, in materia di esenzioni, riduzioni ed agevolazioni, gli artt. da 21 a 24.

Con riferimento, in particolare, all'art. 24 "altre agevolazioni" evidenzia, preliminarmente, come tali fattispecie siano da ricollegarsi a riduzioni c.d. atipiche e quindi a carico della fiscalità locale.

Con riferimento, in particolare, al co.1 lett b, sottolinea come la Commissione bilancio, sentito anche il parere del Sindaco, abbia deciso di fissare, a partire dall'anno 2023, le soglie Isee, rispettivamente ad euro 6.000,00 per le famiglie mononucleari e ad euro 12.000 negli altri casi.

Da ultimo evidenzia l'introduzione della nuova previsione agevolativa di cui al co.2 lett a con la previsione della riduzione del 25% q.v. per nuclei familiari al cui interno vi sia uno studente "fuori sede" a condizione che presentino copia contratto di locazione o comodato d'uso registrato, e siano in regola con il versamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso alla data della richiesta.

Sentiti gli interventi in merito alla proposta, sopra riportati il Presidente invita l'assemblea a votare per l'approvazione della proposta.

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Il Presidente invita a questo punto l'assemblea a votare l'immediata esecutività dell'atto;
Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Proposta di deliberazione a firma del Sindaco, contenente la Relazione tecnica a firma del responsabile del settore 10 – servizio finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di condividerla;

Visti

l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

l'art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 recita “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7

per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”

l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Considerate

le novità introdotte dal D.lgs 116/2020 in materia di TUA così come analizzato in seno alla relazione predisposta dal Funzionario Servizio Finanziario e tributi;

le novità introdotte dalla Autorità di Regolazione per Energia reti ed Ambiente, che si concretizzano, in particolare, per quanto qui occupa, nelle deliberazioni n. 444/2019/R/RIF (TITR) e n. 15/2022/R/RIF (TIQRIF);

il differimento al 31 marzo 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 degli enti locali;

Esaminato

lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con annessa relazione predisposta dal funzionario responsabile del tributo allegato alla presente deliberazione per costituirne, parte integrante e sostanziale;

Dato atto

che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti:

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e l’allegato parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

il parere favorevole dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, espresso con il verbale n. 55 del 24/12/2022 acquisito al protocollo generale di questo Comune di Meta con il n. 21194 in data 27/12/2022;

Ritenuto

necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita, ai comuni, dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento della

TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

UDITA la proposta di deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri, così come innanzi sinteticamente riportati;

VISTO l'esito delle votazioni

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 31 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione separata

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. il Presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 11:47.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio
Rag. Raffaele Russo
(Sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(Sottoscritto digitalmente)
